



Allegato alla deliberazione della Giunta camerale n...42.....del 24/3/2014

Bando per contributi finalizzati all'acquisizione da parte delle PMI della certificazione dei sistemi di gestione per la qualità in base alle norme UNI EN ISO 9001.

ART .1
Finalità

Nell'ambito delle iniziative promozionali volte a favorire lo sviluppo del sistema economico locale, la Camera di Commercio intende sostenere le imprese della provincia di Piacenza che decidano di adottare la certificazione dei sistemi di gestione per la qualità in base alle norme UNI EN ISO 9001.

Il contributo viene concesso applicando:

- le disposizioni previste dal regime "de minimis" così come definito dall'Unione Europea (Regolamento della Commissione Europea n.1407/2013 pubblicato in GUCE serie L n .352 del 24/12/2013)*;
- le disposizioni previste dal regime de "minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli così come definito dall'Unione Europea (Regolamento della Commissione Europea n.1408/2013 pubblicato in GUCE serie L n .352 del 24/12/2013)**.

ART .2
Soggetti beneficiari

Possono accedere ai benefici del presente bando le imprese che rientrano nella definizione di micro ,piccola e media impresa (PMI) ai sensi del Regolamento CE 800/2008***, aventi sede e/o almeno una unità operativa nella provincia di Piacenza. Le imprese beneficiarie devono altresì:

- essere iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di Piacenza ;
- essere in regola con il pagamento del diritto annuale (o disponibili a regolarizzarsi nel caso in cui l'ufficio constati la non regolarità dei pagamenti effettuati);
- essere attive, non essere protestate, dichiarate fallite o soggette a procedure concorsuali;
- non aver presentato analoga richiesta di contributi per le stesse spese ad altri enti pubblici;
- essere in regola con il regime "de minimis" di cui all' art.1 del presente bando.

A pena di inammissibilità i suddetti requisiti devono sussistere al momento di invio della domanda e permanere fino all'erogazione del contributo.

ART .3
Spese ammissibili

Sono ammesse a contributo esclusivamente le somme corrisposte all'Ente di certificazione che deve essere accreditato secondo le norme UNI CEI EN 45000 nonché le spese di consulenza direttamente riconducibili al rilascio della certificazione. Si precisa che il contributo è riconosciuto soltanto per l'ottenimento della prima certificazione e per le spese sostenute nel periodo tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014.

Sono escluse dal contributo le spese sostenute per il rinnovo della certificazione, le spese connesse al funzionamento dell'impresa quali ad esempio costi interni di ristrutturazione o adeguamento dell'azienda, le imposte, le tasse, i tributi nonché le spese sostenute per adempiere ad obblighi di legge. Tutte le spese si intendono al netto di IVA.



ART .4

Entità del fondo disponibile e del contributo

Il fondo disponibile è pari a 15.000,00 euro.

L'entità del contributo camerale è pari al 50% delle spese ammissibili e regolarmente documentate. Il massimale per ogni contributo è fissato nella misura di euro 2.000,00 per ogni richiesta.

ART . 5

Presentazione delle domande

Modalità di compilazione; la domanda di contributo, da redigere su apposito modulo in distribuzione presso la Camera di Commercio e scaricabile dal sito www.pc.camcom.it, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente ed accompagnata da copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità.

Modalità di trasmissione e termini; le domande dovranno essere inviate :

- per via telematica con sottoscrizione digitale del legale rappresentante dell'impresa richiedente (cioè con firma digitale, non scannerizzata) all'indirizzo di posta elettronica certificata cciaa.piacenza@legalmail.camcom.it ;

- a mano presso gli uffici della Camera di Commercio di Piacenza-P.zza Cavalli 35;

Le domande potranno essere presentate a partire dal 15 aprile 2014 e fino al 15 giugno 2014.

Nel caso di trasmissione per via telematica farà fede la data e l'ora di ricezione della casella di posta elettronica certificata della Camera di Commercio di Piacenza attestata dalla ricevuta di consegna; nell'ipotesi di presentazione a mano la data di protocollazione apposta dall'ufficio camerale competente.

La Camera di Commercio di Piacenza non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per disguidi comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

ART .6

Esame delle domande

Le domande non compilate correttamente o prive della documentazione necessaria o pervenute con modalità diverse da quelle sopra previste all'art.5 saranno dichiarate inammissibili.

L'unità operativa preposta all'istruttoria si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione e/o chiarimenti ed integrazioni della domanda. Il mancato invio della suddetta documentazione integrativa, entro e non oltre il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa, comporterà l'automatica inammissibilità della domanda.

L'unità operativa preposta all'istruttoria, previa verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità previsti nel presente bando (art.2), provvederà a formulare una graduatoria secondo l'ordine cronologico di ricezione delle domande.

La concessione del contributo avverrà fino ad esaurimento dello stanziamento disponibile in bilancio.



Entro 30 giorni dall'arrivo della domanda (attestato dalla data di protocollazione), l'esito della stessa sarà comunicato all'impresa tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo che il richiedente dovrà obbligatoriamente fornire sul modulo di domanda.

ART .7

Liquidazione del contributo

La liquidazione del contributo è subordinata all'effettivo ottenimento entro il 31 dicembre 2014 della certificazione di qualità in base alle norme UNI EN ISO 9001 da parte di un organismo accreditato.

Per ottenere la liquidazione del contributo, l'impresa ammessa allo stesso ai sensi del precedente articolo 6, dovrà presentare entro il 31 gennaio 2015 :

- rendiconto delle spese sostenute redatto secondo il modello disponibile sul sito camerale www.pc.camcom.it o presso gli uffici della Camera di Commercio di Piacenza;
- copia delle fatture quietanzate relative alle spese sostenute per l'ottenimento della certificazione;
- copia della certificazione UNI EN ISO 9001.

La documentazione dovrà essere inviata:

- per via telematica con sottoscrizione digitale (cioè con firma digitale non scannerizzata) all'indirizzo di posta elettronica certificata cciaa.piacenza@legalmail.camcom.it entro il 31 gennaio 2015. In questo caso farà fede la data e l'ora di ricezione della casella di posta elettronica certificata della Camera di Commercio di Piacenza attestata dalla ricevuta di consegna.

- a mano presso gli uffici della Camera di Commercio di Piacenza-P.zza Cavalli 35.

La mancata presentazione della rendicontazione, con trasmissione della documentazione e degli idonei giustificativi delle spese sostenute, entro il termine del 31 gennaio 2015, determinerà la revoca dell'ammissione al contributo .

Il termine per l'istruttoria ai fini della liquidazione del contributo è di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazione di rendiconto; nell'ipotesi sia necessario chiedere integrazioni documentali il termine suindicato di trenta giorni verrà sospeso fino a completamento della documentazione.

La liquidazione avverrà dopo aver accertata la regolarità contributiva attraverso il DURC. In fase di istruttoria sarà verificata la regolarità del pagamento del diritto annuale.

Qualora il diritto annuale non risulti regolarmente versato ne sarà data comunicazione all'impresa che dovrà provvedere, entro il termine di 15 giorni, a regolarizzare la propria posizione; in mancanza verrà disposta la revoca dell'ammissione al contributo.

ART 8

Controlli

La Camera di Commercio di Piacenza mette in atto i controlli previsti dalla Determinazione del Segretario Generale n.235 de 29/10/2013 ed in particolare:

a) controlli puntuali sul possesso dei requisiti di cui all'art 2 del presente bando relativi a :

- pagamento del tributo diritto annuale;
- inesistenza di protesti e di procedure concorsuali;
- iscrizione dell'impresa alla Camera di Commercio di Piacenza e stato di attività della stessa;

b) controlli a campione relativamente agli ulteriori requisiti di cui all'art 2 del bando e precisamente:

- il rispetto dei limiti economici fissati dal Regolamento della Commissione Europea n.1407/2013 e dal Regolamento della Commissione Europea n.1408/2013 per le agevolazioni concesse sulla base di tali regimi di aiuto;



- eventuali contributi percepiti da altri enti con riferimento alla medesima iniziativa.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici ottenuti in virtù della dichiarazione mendace, ferme restando le responsabilità penali.

ART .9 Avvertenze

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" i dati richiesti dal presente bando e dal modulo di domanda, saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di sistemi informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l'attività dell'Ente.

Titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio di Piacenza

Ai sensi della Legge 241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo riferito al presente bando è la dott.ssa Celesta Ghillani, responsabile dell'unità operativa Sportello Responsabilità Sociale d'impresa.

* Definizione degli aiuti "de minimis"

Il Regolamento 1407/2013, relativo all'applicazione degli artt.87-88 del Trattato CEE, prevede che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una stessa impresa non debba superare 200 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Ai sensi dell'art.1 del citato Regolamento 1407/2013 sono esclusi da tale regime :

- a) aiuti concessi ad imprese operanti nei settori della pesca e dell'acquacoltura;
- b) aiuti concessi ad imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- c) aiuti concessi ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nel caso in cui l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate nonché nel caso in cui l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con attività di esportazione;
- e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

Ai sensi dell'art 3, paragrafo due, del Regolamento suindicato per le imprese operanti nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" non deve superare 100 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti "de minimis" non possono essere utilizzati per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

** Definizione degli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

Il Regolamento 1408/2013, relativo all'applicazione degli artt.87-88 del Trattato CEE, prevede che per le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa non debba superare 15 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Ai sensi dell'art.1 del citato Regolamento 1408/2013 sono esclusi da tale regime:



**Camera di Commercio
Piacenza**

- a) gli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;
- b) gli aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, cioè aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- c) gli aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

*** Alla categoria delle micro, piccole e medie imprese (PMI) appartengono le imprese che occupano meno di 250 persone ed il cui fatturato annuo non supera 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo non supera 43 milioni di euro.

All'interno della categoria delle PMI si definisce piccola l'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annui non superiori a 10 milioni di euro. Si definisce micro l'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.